

TERMINI GENERALI DI CONTRATTO

1) Premessa: Agli effetti del contratto si intende per

“Laboratorio”: Centro Analisi Chimiche del Dott.Chim.Pasquale Abbaticchio, ovvero lo Studio Professionale del Dott.Chim.Pasquale Abbaticchio;

“Committente”: il soggetto giuridico che richiede al Laboratorio l'effettuazione di analisi chimico-fisiche e/o microbiologiche e/o altre prestazioni correlate;

“Campione”: la porzione di materiale oggetto di una procedura analitica;

“Campionamento”: insieme di operazioni atte al prelievo di una porzione limitata (campione) rispetto alla totalità dell'oggetto di indagine (popolazione), che sia rappresentativo della totalità stessa in modo che i risultati ottenuti siano generalizzabili.

2) Applicazione dei termini generali: i presenti termini generali si applicano al rapporto in essere tra il Laboratorio e il Committente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta. Il Committente riconosce tali condizioni generali di contratto come le uniche vincolanti per tutti i rapporti collegati al Servizio fornito dal Laboratorio. La firma per accettazione nel presente documento o in altri documenti che lo richiamino, indica l'accettazione di tutti i termini generali di contratto.

3) Oggetto del contratto: il rapporto in essere tra il Laboratorio e il Committente si intende come contratto di prestazione di servizi relativi a: esecuzione di analisi chimico-fisiche e/o microbiologiche; esecuzione del campionamento e/o ritiro campione; svolgimento di assistenza tecnico-scientifica in materia ambientale; assistenza tecnica per il controllo della qualità dei dati analitici presso enti terzi. Il servizio è svolto come attività professionale abituale di professionista iscritto all'Ordine dei Chimici, pertanto nelle fatture emesse l'importo da corrispondere viene calcolato sommando all'Imponibile il 2% per oneri previdenziali, l'IVA di legge e detraendo la ritenuta d'acconto in misura del 20% sull'imponibile che come per Legge resta dunque a carico del Committente. L'eventuale cessione a terzi del contratto, da parte del Committente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Laboratorio.

4) Campionamento a cura del Committente: qualora il campione venga prelevato a cura del Committente o di un suo incaricato, il Committente deve garantire che il campionamento sia eseguito secondo le normative tecniche in vigore o secondo specifiche istruzioni operative anche disponibili presso il Laboratorio, garantendo in ogni caso la rappresentatività del campione rispetto al reale oggetto dell'analisi dichiarato. Le responsabilità sull'adeguatezza del campionamento, delle condizioni di trasporto, e del tipo di imballaggio restano pertanto a carico del Committente stesso.

5) Campionamento a cura del Laboratorio: laddove richiesto dal Committente, il campionamento ed il trasporto possono essere effettuati a cura del Laboratorio costituendo servizio oggetto di addebito specifico. In tal caso il Committente deve garantire l'accessibilità e l'operatività degli incaricati del Laboratorio, nei siti interessati al campionamento, in condizioni di assoluta sicurezza in termini di: stabilità delle strutture (tettoie, sopalchi, piattaforme, ecc.); camminamenti (parapetti o forniti di punti di ancoraggio); allacci elettrici (prese); conformità degli eventuali macchinari o attrezzature messe a disposizione (scale portatili e fisse, trabattelli, piattaforme elevatrici, ecc.). Il personale del Laboratorio è stato opportunamente formato ed addestrato ad operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti. Nel caso in cui alla data e l'ora stabilite per il campionamento, per cause dipendenti da inaccessibilità ai luoghi interessati dall'indagine o ogni altra causa non imputabile al Laboratorio, non sia possibile l'effettiva esecuzione del servizio, dovrà essere riconosciuto al Laboratorio un indennizzo pari fino al 40% dell'importo pattuito. Eventuali ritardi da parte del Committente o di suoi referenti che non garantiscano l'accesso ai luoghi interessati dall'indagine, saranno soggetti ad ulteriore addebito per euro 20,00 di imponibile per ogni ora o frazione aggiuntiva.

6) Consegna dei campioni al Laboratorio: se non diversamente convenuto in maniera espressa, i campioni da sottoporre ad analisi vengono recapitati al Laboratorio a cura del Committente o di un suo referente. Le informazioni relative al campione, fornite dal Committente sotto la propria responsabilità, vengono formalizzate nel documento di accettazione del Laboratorio o in eventuale offerta precedente all'arrivo del campione in Laboratorio. Il ritiro dei campioni presso luogo indicato dal Committente può essere effettuato dal Laboratorio tramite suo personale e/o corriere apposto, costituendo prestazione accessoria oggetto di addebito specifico. E' comunque facoltà del Laboratorio non procedere all'esecuzione dei servizi richiesti nel caso in cui i campioni pervenuti non dovessero risultare idonei per l'indagine prevista o nel caso in cui il Committente risulti insolvente. I criteri di accettazione dei campioni, per stabilirne l'idoneità in funzione delle analisi richieste, sono disponibili presso il Laboratorio.

7) Campione residuo: l'eventuale residuo del campione analizzato viene restituito al Committente al termine delle prove. Laddove il Committente non provveda a ritirare presso il Laboratorio la documentazione prodotta per il servizio richiesto entro 15 giorni dalla data di emissione della documentazione, è facoltà del Laboratorio smaltire il campione residuo. Su richiesta scritta del Committente, e comunque ove applicabile, il Laboratorio si rende disponibile a conservare, una volta terminato il ciclo delle prove da effettuare, un'aliquota dei campioni sottoposti a prova. Tuttavia, tale periodo non potrà superare un mese dal termine delle prove, salvo particolari accordi intercorsi in forma scritta con il Laboratorio.

8) Esecuzione delle prove: il Laboratorio si riserva di sostituire/revisionare/integrare i metodi di prova indicati qualora questi fossero sostituiti/revisionati e/o integrati dai relativi enti di formazione/legislativi. A meno di richieste specifiche effettuate dal Committente, il Laboratorio si riserva la facoltà di variare le metodiche analitiche previste in funzione delle necessità analitiche e delle tipologie del campione nonché al fine di rispondere alle tempistiche di esecuzione del servizio.

9) Documentazione prodotta: le risultanze delle attività di campionamento, analisi ed elaborazione dei risultati saranno riportate in relazioni tecniche e/o referti di analisi (rapporti di prova o certificati di analisi), corredati, dove applicabile e ritenuto opportuno, da idonee tabelle, allegati e grafici e, su richiesta del Committente, dal confronto dei dati con valori limite specifici. I referti di analisi relativi alle analisi effettuate verranno redatti su carta intestata e firmati da chimico iscritto all'albo professionale.

Pareri ed interpretazioni o Giudizi di conformità dei risultati di prova ottenuti, verranno inclusi alla documentazione prodotta se richiesti specificamente dal Committente. Nei casi di confronto con valori limite su matrici ambientali, in assenza di specifiche imposte dalla Normativa di settore, verranno adottate, al fine dell'espressione dei predetti pareri/giudizi, regole decisionali in accordo con Manuali e linee guida 52/2009 dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) “L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura”. In tutti gli altri ambiti verranno impiegate, qualora esistenti, le specifiche imposte dalla Normativa di settore, diversamente giudizi e pareri si baseranno sui risultati sperimentali ottenuti trascurandone l'eventuale stima dell'incertezza.

Nel caso in cui venga richiesto parere sulla pericolosità di un rifiuto, il Committente esclude la presenza di eventuali inquinanti per i quali non ha richiesto l'accertamento analitico. I tempi di consegna di tale documentazione vengono previsti all'accettazione delle analisi su specifica modulistica, tuttavia non sono vincolanti per il Laboratorio. I Referti di analisi e tutti i dati, le registrazioni e i documenti collegati oggetto dell'offerta saranno conservati presso il Laboratorio in aree appositamente predisposte per la durata di 4 anni in modo tale da permettere la rintracciabilità delle informazioni relative alle singole attività. Nel caso di subappalto delle prove, il Laboratorio si impegna a riportare sul Referto di analisi l'identificazione della prova e/o fase di prova eseguita in subappalto. Il Committente accetta la data di emissione dei referti di analisi e/o delle relazioni come data di fine erogazione del servizio richiesto ai fini della sua fatturazione. A meno di accordi diversi la documentazione prodotta va ritirata dal Committente presso il Laboratorio. Il Laboratorio non è responsabile per le conseguenze comunque legate all'uso che il Committente fa dei risultati delle analisi dei campioni o di altra documentazione prodotta ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti. Eventuali dimenticanze o mancanze di segnalazioni da parte del Committente che richiedano la sostituzione della documentazione una volta emessa, comportano l'addebito imponibile di euro 10,00 per ciascun campione.

10) Termini di pagamento: quando non sia diversamente convenuto il pagamento da parte del Committente deve avvenire indogerabilmente al ricevimento della fattura. Eventuali reclami non giustificano il mancato pagamento per inutilizzo dei dati. Il pagamento deve eseguirsi presso la sede del Laboratorio o ad incaricato indicato espressamente dal Laboratorio. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Committente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento. In caso di ritardo nel pagamento saranno addebitati interessi al tasso di interesse di cui al Dlgs 231/02 (tasso della Banca Centrale Europea maggiorato dell'8%).

11) Attività di cooperazione: il Laboratorio si rende disponibile a consentire al Committente, o ad un suo rappresentante, a titolo di sorveglianza, l'accesso ai locali destinati alle prove durante l'effettuazione delle prove stesse. Il Committente è tenuto ad osservare le norme di buona prassi di laboratorio, evitando di colloquiare con i tecnici di laboratorio, ed attenendosi ad osservare quanto di propria competenza. A tal fine il Committente dovrà indirizzare tale richiesta al Responsabile del Laboratorio che provvederà ad approvarla e a destinare il personale interno che assisterà il Committente durante la visita.

12) Obbligo di riservatezza e informativa sulla privacy: il Laboratorio si renderà garante che il personale da essa destinato allo svolgimento dell'attività, mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a risultati, informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali essa verrà a conoscenza per l'esecuzione delle attività richieste. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), le parti dichiarano che tutti i dati e le informazioni trasmessi saranno raccolti e trattati nelle rispettive banche dati, al fine di consentire una corretta gestione del rapporto. Titolare del trattamento è il Centro Analisi Chimiche del Dott.Chim.Pasquale Abbaticchio con sede in SP91 Bitonto-S.Spirito Km 2,2 – 70032 Bitonto (BA). Responsabile del trattamento è il Dott. Pasquale Abbaticchio. Eventuali reclami dovranno essere indirizzati a “Centro Analisi Chimiche - SP91 Bitonto-S.Spirito Km 2,2 – 70032 Bitonto (BA)” e dovranno contenere la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni.

13) Foro competente: per qualsiasi eventuale controversia è competente il Foro di Bari.

Data _____

IL COMMITTENTE
(Timbro e firma)

Allegato I - Significato dell'accreditamento ACCREDIA

L'accreditamento è l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.

Gli organismi e i laboratori verificano prodotti, servizi, sistemi di gestione o figure professionali, e ne attestano la conformità alle norme, volontarie e obbligatorie, mediante le attività di certificazione e di ispezione, di prova e di taratura.

L'accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.

Nel mondo, l'accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011. All'interno dell'Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità.

In Italia l'Ente Unico di accreditamento designato dal governo è Accredia.

Gli obiettivi

Nato per rispondere alla domanda crescente di qualità e sicurezza, l'accreditamento contribuisce ad alimentare la fiducia nel mercato da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori, e favorisce la libera circolazione dei beni e dei servizi sottoposti a verifica da parte degli organismi e dei laboratori accreditati.

Garantendo la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che attestano la conformità alle norme dei prodotti immessi sul mercato, l'accreditamento attribuisce valore e affidabilità alle certificazioni, alle ispezioni, alle prove e alle tarature, e offre un alto grado di garanzia sulla qualità e sulla sicurezza dei beni e dei servizi.

L'accreditamento promuove lo sviluppo dell'intero sistema economico e sociale, e sostiene la competitività delle imprese anche sui mercati internazionali. E' un'attività di rilevanza sociale, svolta nell'interesse pubblico, a salvaguardia di valori fondamentali quali la salute dei consumatori e la tutela dell'ambiente.

I principi

Le verifiche per accreditare gli organismi e i laboratori sono svolte da Accredia in base ad alcuni principi fondamentali che conferiscono valore ai servizi accreditati.

IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

Accredia accerta l'effettiva terzietà in particolare degli organismi di certificazione e ispezione, a garanzia dell'obiettività e dell'equità delle loro valutazioni.

ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Il personale dell'organismo e del laboratorio deve dimostrare l'assenza di conflitti d'interesse rispetto al fornitore del prodotto da testare o dello strumento da tarare.

COMPETENZA

Accredia valuta l'esperienza e la preparazione tecnica e professionale del personale dell'organismo o del laboratorio in funzione degli specifici settori operativi.

RESPONSABILITÀ

Gli organismi e i laboratori sono responsabili della valutazione delle evidenze oggettive su cui basano le proprie decisioni circa la conformità dell'organizzazione o del prodotto testato.

RISERVATEZZA

Gli organismi e i laboratori non possono divulgare alcuna informazione riservata ottenuta durante il processo di valutazione della conformità.

GESTIONE DEI RECLAMI

Gli organismi e i laboratori devono gestire in modo rapido e accurato i reclami provenienti dai clienti e dal mercato.

Accreditamento e certificazione

Accreditamento e certificazione sono entrambe attività di valutazione della conformità, ma si distinguono per le diverse responsabilità degli operatori, le aree di competenza e le norme applicabili.

ACCREDITAMENTO

E' svolto da Enti che operano in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17011 e alle altre regole obbligatorie. E' garanzia di competenza, indipendenza e imparzialità dei soggetti accreditati, e non riguarda direttamente i beni o i servizi certificati, i prodotti testati o ispezionati, o gli strumenti tarati.

Gli organismi e i laboratori accreditati sono sottoposti a verifiche periodiche pianificate, anche successivamente al rilascio del certificato, per assicurare che i requisiti di conformità attestati con l'accreditamento continuino ad essere rispettati.

Nel caso dei laboratori, l'accreditamento dimostra che il soggetto soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche attività di prova, di analisi e di taratura.

CERTIFICAZIONE

Assicura la qualità di prodotti, servizi e sistemi di gestione, attestandone la conformità a requisiti fissati da norme tecniche specifiche (per es. ISO 9001 per la qualità o ISO 14001 per l'ambiente) ed eventuali prescrizioni obbligatorie. A differenza dell'accreditamento, si limita ad attestare la conformità alle norme, senza garantire il rispetto di principi etici.

Per certificazione accreditata si intende il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi svolti dagli organismi che operano sul mercato dopo aver ottenuto l'accreditamento.

Un laboratorio certificato soddisfa i requisiti relativi al sistema di gestione, ma non può dimostrare la competenza tecnica del suo personale e la disponibilità di tutte le risorse tecniche, tali da garantire l'accuratezza dei risultati di prova, di analisi e di taratura.

Il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzate in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per le opinioni o interpretazioni che ne possano derivare, o che ACCREDIA dia approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

Si precisa inoltre che i documenti emessi con marchio ACCREDIA si riferiscono unicamente alle prove accreditate, debitamente in essi indicati, e non possono implicare l'approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato. Il marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto, né devono essere utilizzati nella documentazione relativa al prodotto, salvo che non venga allegato il rapporto di prova.